



# ***Circolare Informativa n°1/2014***

## ***Scadenze CCNL DICEMBRE 2013***



---

## **INDICE**

<b>1) Alimentari – PMI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2) Area Alimentazione e panificazione</b>	<b>pag.6</b>
<b>3) Autorimesse e noleggio automezzi</b>	<b>pag.8</b>
<b>4) Carta aziende industriali</b>	<b>pag.8</b>
<b>5) Case di cura private personale non medico – Fondazione don Gnocchi</b>	<b>pag.8</b>
<b>6) Formazione professionale</b>	<b>pag.9</b>
<b>7) Lavanderie aziende industriali</b>	<b>pag.10</b>
<b>8) Legno e arredamento – PMI Confimi</b>	<b>pag.11</b>
<b>9) Metalmeccanica aziende industriali</b>	<b>pag.12</b>

---

## 1) ALIMENTARI - PMI VERBALE DI ACCORDO 28 NOVEMBRE 2013

### *Minimi retributivi – Esclusa panificazione*

L'accordo prevede fra le novità, la decorrenza dei nuovi minimi a far data da maggio 2013, luglio 2014, maggio 2015 e aprile 2016.

Si riportano in tabella i nuovi minimi decorrenti da maggio 2013:

Livello	Incrementi	Minimi dal 01.05.2013
Quadri	67,15	<b>2.115,38</b>
1	67,15	<b>2.015,38</b>
2	58,39	<b>1.752,49</b>
3	48,18	<b>1.445,84</b>
4	42,34	<b>1.270,59</b>
5	37,96	<b>1.139,14</b>
6	35,04	<b>1.051,50</b>
7	32,12	<b>963,88</b>
8	29,20	<b>876,27</b>

### *Viaggiatori o piazzisti*

Livello	Incrementi	Minimi dal 01.05.2013
3	48,18	<b>1.445,84</b>
4	37,96	<b>1.139,14</b>

### *Minimi retributivi*

#### *Settore panificazione industriale*

Livello	Incrementi	Minimi dal 01.05.2013
1	50,96	<b>1.295,59</b>
2	46,88	<b>1.195,24</b>
3°	43,06	<b>1.102,02</b>
3B	40,00	<b>1.026,40</b>
4	33,89	<b>864,75</b>
5	30,32	<b>769,10</b>
6	25,48	<b>648,29</b>



### **Arretrati periodo 01/05/2013 – 30/11/2013**

Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente CCNL (28/11/2013) l'incremento della retribuzione spettante per il periodo 1/5/2013 - 30/11/2013, verrà erogato, raggugliandolo ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con le seguenti modalità:

- con la retribuzione del mese di gennaio 2014 le quote relative ai mesi di maggio -giugno - quattordicesima;
- con la retribuzione del mese di febbraio 2014 le quote relative ai mesi di luglio - agosto;
- con la retribuzione del mese di marzo 2014 le quote relative ai mesi di settembre - ottobre;
- con la retribuzione del mese di aprile 2014 la quota relativa al mese di novembre.

Gli importi arretrati di cui sopra:

- sono comprensivi di ogni incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e pertanto, relativamente al periodo 1/5/2013 - 30/11/2013, non determinano alcun ricalcolo di qualunque voce retributiva diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, fatto salvo il solo T.F.R.;
- spettano per i periodi di assenza dal lavoro che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico di Inps e Inail con integrazione a carico dell'azienda, nonché in caso di intervento della C.I.G., C.I.G.S. e contratti di solidarietà a condizione che sia stata lavorata oltre la metà delle ore mensili, operando i relativi conguagli con gli Istituti interessati;
- non spettano per i mesi del periodo 1/5/2013 - 30/11/2013 nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'intero importo arretrato, lo stesso sarà erogato assieme alle competenze di fine rapporto.

### **Diritto alle prestazioni di Bilateralità**

I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti.

In caso contrario con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, (28/11/2013) le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi mensili per 12 mensilità.

Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.

Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui sopra.

In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.



Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione pari a euro 25,00 è forfettariamente compreso nella quota di adesione, pertanto non va versato.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo (28/11/2013) saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e del presente CCNL i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:

**“Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”**

- **18,00 euro annui** (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- **6,00 euro annui** (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS.

**“Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”**

- **6,00 euro annui** (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato;
- **3,00 euro annui** (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore.

**“Fondo Sostegno al reddito”**

- **28,00 euro annui** (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore.

**“Osservatorio della contrattazione e del lavoro”**

- **8,00 euro annui** (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
- **12,00 euro annui** (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

Le aziende verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 23/7/2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

Le Parti si incontreranno, entro il mese di gennaio 2014, per verificare l'effettivo avvio del fondo ai fini dell'avvio del versamento.

## 2) AREA ALIMENTAZIONE E PANIFICAZIONE IPOSTESI DI ACCORDO 19 NOVEMBRE 2013

In data 19 novembre 2013 tra CONFARTIGIANATO alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI, CLAAI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore alimentare e dalle imprese della panificazione.

**Tale intesa amplia la sfera applicativa del CCNL e contiene una nuova sezione che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.**

Pertanto, il CCNL è costituito da due parti distinte:

- Parte I, riguardante le aziende artigiane del settore alimentare e le imprese della panificazione;
- Parte II, riguardante le aziende alimentari non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.

### *Minimi retributivi*

Si riportano in tabella in tabella i minimi retributivi al **1° dicembre 2013**.

#### *Imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti*

Livello	Minimi contrattuali	Contingenza	Indennità di Funzione	E.d.r. Confederale	Totale
1Q	<b>2.082,53</b>	545,72	100,00	10,33	<b>2.738,58</b>
1	<b>2.082,53</b>	545,72	---	10,33	
2	<b>1.810,88</b>	538,70	---	10,33	
3	<b>1.494,00</b>	530,51	---	10,33	
4	<b>1.312,91</b>	525,83	---	10,33	
5	<b>1.177,10</b>	522,32	---	10,33	
6	<b>1.086,54</b>	519,99	---	10,33	
7	<b>996,00</b>	517,65	---	10,33	
8	<b>905,47</b>	515,31	---	10,33	

#### *Imprese Settore alimentare - artigianato*

Livelli	Minimo	Indennità di funzione	Totale
1S	<b>1.983,01</b>	36,15	<b>2.019,16</b>
1	<b>1.780,43</b>	--	<b>1.780,43</b>
2	<b>1.629,90</b>	--	<b>1.629,90</b>
3A	<b>1.518,85</b>	--	<b>1.518,85</b>
3	<b>1.436,61</b>	--	<b>1.436,61</b>
4	<b>1.378,02</b>	--	<b>1.378,02</b>



5	<b>1.314,39</b>	--	<b>1.314,39</b>
6	<b>1.229,75</b>	--	<b>1.229,75</b>

caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo.

*Imprese Settore panificazione (artigianato)*

Dal 1° dicembre 2013 i minimi tabellari sono pari a :

<b>Livelli</b>	<b>Minimo</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
A1S	<b>1.675,76</b>	94,77	<b>1.770,53</b>
A1	<b>1.557,89</b>	88,06	<b>1.645,95</b>
A2	<b>1.459,04</b>	82,63	<b>1.541,67</b>
A3	<b>1.336,02</b>	75,92	<b>1.411,94</b>
A4	<b>1.265,79</b>	72,05	<b>1.337,84</b>
B1	<b>1.640,68</b>	92,19	<b>1.732,87</b>
B2	<b>1.347,89</b>	76,44	<b>1.424,33</b>
B3 S	<b>1.311,81</b>	74,87	<b>1.386,68</b>
B3	<b>1.268,99</b>	72,56	<b>1.341,55</b>
B4	<b>1.203,50</b>	68,69	<b>1.272,19</b>
A1S	<b>1.675,76</b>	94,77	<b>1.770,53</b>

*Assistenza sanitaria integrativa*

Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21/9/2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claa e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Pertanto, a decorrere dall'1/2/2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25,00 Euro lordi mensili per 13 mensilità così



come previsto dall'art. 14 del presente CCNL.

Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo

### **3) AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI VERBALE DI ACCORDO 20 GIUGNO 2013**

#### ***Elemento di garanzia retributiva***

A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello al 31 dicembre 2012 e che non percepiscono trattamenti economici individuali o, collettivi con la medesima finalità, è riconosciuto a titolo di garanzia retributiva un importo annuale di €300,00 lordi.

**Tale importo è erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2013.**

### **4) CARTA AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 13 SETTEMBRE 2012**

#### ***Trattamento di garanzia per i Quadri***

La retribuzione annua effettiva, comprensiva di superminimo, premi o altri emolumenti comunque denominati del quadro non può essere inferiore al trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%.

Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell'anno sia inferiore a questo minimo garantito (tabellare +7%), la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre come "*importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo*".

### **5) CASE DI CURA PRIVATE – PERSONALE NON MEDICO ACCORDO 5 LUGLIO 2013**

#### ***Una tantum – Fondazione Don Gnocchi***

Per tutte le competenze arretrate fino al 31 dicembre 2012 va corrisposta una quota "*una tantum*" in due rate, la prima con la retribuzione di dicembre 2013 e la seconda entro il primo semestre del 2014, nei seguenti importi complessivi.

<b>Categorie</b>	<b>Importi</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importi</b>
E2	<b>751,92</b>	C3	<b>435,63</b>





E1	<b>616,59</b>	C2	<b>421,59</b>
E	<b>504,66</b>	C1	<b>407,16</b>
DS4	<b>534,30</b>	C	<b>395,07</b>
DS3	<b>518,31</b>	B4	<b>379,08</b>
DS2	<b>499,59</b>	B3	<b>371,67</b>
DS1	<b>480,87</b>	B2	<b>365,04</b>
DS	<b>462,54</b>	B1	<b>354,51</b>
D4	<b>487,50</b>	B	<b>344,76</b>
D3	<b>473,07</b>	A4	<b>347,10</b>
D2	<b>459,03</b>	A3	<b>341,25</b>
D1	<b>444,60</b>	A2	<b>336,57</b>
D	<b>429,00</b>	A1	<b>327,60</b>
C4	<b>457,08</b>	A	<b>319,02</b>

## 6) FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCORDO 8 GIUGNO 2012

### *Elemento di garanzia retributiva*

Il CCNL 8 giugno 2012 ha previsto per i dipendenti degli Enti di formazione professionale che, in caso di carenza di contrattazione di secondo livello relativa alla quota economica di cui all'art.25 comma E "Una tantum da corrispondere entro la vigenza del CCNL, entro il 45% del tabellare mensile vigente al 1° ottobre 2012", al personale a tempo indeterminato va corrisposto un importo una tantum nella seguente misura:

Categorie	Importi
9	<b>541,00</b>
8	<b>441,00</b>
7	<b>409,00</b>
6	<b>391,00</b>
5	<b>345,00</b>
4	<b>331,00</b>
3	<b>308,00</b>
2	<b>290,00</b>

L'elemento di garanzia retributiva riproporzionato per gli orari ridotti e può essere ripartita su più mensilità, fermo restando il saldo entro il 31 dicembre 2013.

Sono fatte salve le contrattazioni regionali o di Ente in via di definizione migliorative dell'istituto.



## 7) **LAVANDERIE AZIENDE INDUSTRIALI** **VERBALE DI ACCORDO 19 GIUGNO 2013**

### *Elemento salariale aggiuntivo*

In base alla regolamentazione prevista per la contrattazione integrativa viene definita una quota annua da destinare al sostegno della contrattazione di 2° livello, nei seguenti importi, aggiuntivi ai premi già esistenti:

- €198,00 per il 2013;
- €264,00 per il 2014;
- €110,00 per il 2015.

Le regole di erogazione sono quelle del premio variabile mentre con accordo aziendale saranno definite le modalità e gli obiettivi a cui legare tali importi, che potranno essere diversi dagli obiettivi in atto.

A tutti i lavoratori delle aziende che non abbiano utilizzato, entro novembre per gli anni 2013 e 2014 ed entro maggio del 2015, la quota annua, verrà corrisposto un elemento salariale aggiuntivo pari agli importi della quota annua, da erogare entro il mese successivo a tale termine ovvero entro dicembre per il 2013 e 2014 ed entro giugno del 2015.

L'elemento è utile per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti contrattuali e legali.

### *Elemento perequativo*

Nelle aziende prive di contrattazione aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione di dicembre verrà erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo omnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. pari a:

- €120,00 per il 2013 e il 2014;
- €200,00 per il 2015.

Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento e di part-time, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga prima della data di corresponsione dell'elemento, questo verrà erogato all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

### *Quota di partecipazione all'E.B.N.*

Per il funzionamento dell'attività dell'Ente bilaterale è dovuto un contributo stabilito nella misura dello 0,10% a carico azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore calcolati sulla retribuzione contrattuale conglobata.



## 8) LEGNO E ARREDAMENTO – PMI CONFIMI VERBALE DI ACCORDO 29 NOVEMBRE 2013

### *Minimi tabellari*

Dal 1° dicembre 2013 i minimi tabellari sono pari a:

Livello	Minimo contrattuale
AD/3	1.711,16
AD/2	1.591,78
AD/1	1.472,39
AC/4	1.353,02
AC/3	1.233,63
AC/2	1.233,63
AC/1	1.130,17
AS/3	1.233,63
AS/2	1.114,24
AS/1	1.066,49
AE/3	1.006,81
AE/2	947,11
AE/1	795,89

### *Arretrati*

Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da giugno a novembre 2013 verranno corrisposti con la retribuzione di dicembre 2013 e con la retribuzione di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014.

Gli importi per la quota di dicembre sono i seguenti:

Livello	Dicembre 2013
AD3	51,60
AD2	48,00
AD1	44,40
AC4	40,80
AC3	37,20
AC2	37,20
AC1	34,08
AS3	37,20
AS2	33,60
AS1	32,16
AE3	30,36
AE2	28,56
AE1	24,00



***Elemento perequativo***

A decorrere dal 1° dicembre 2013, l'elemento perequativo viene elevato ad €13 mensili (da €8).

L'elemento spetta ai lavoratori occupati nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello che non percepiscano altri trattamenti economici collettivi o individuali in aggiunta a quanto spettante dal CCNL, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. Tale importo è onnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o legali diretti e indiretti e non è incidente sul t.f.r.

**9) METALMECCANICA AZIENDE INDUSTRIALI  
IPOTESI DI ACCORDO 5 DICEMBRE 2012**

***Elemento di mensilizzazione***

Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre viene riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.

In caso di risoluzione del rapporto, l'elemento spetta in proporzione dei dodicesimi maturati (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

Cordiali saluti

*Cafasso & Figli*  
*Circolari e News del Lavoro*